

**Pareri resi sul  
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL  
COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE  
15 MAGGIO 2000, N. 10**

**TITOLO IV - Rapporto di lavoro**

**Art. 50 – Assenze per malattia**

**Le assenze per malattia disciplinate dal comma 8 dell'art. 50 del C.C.R.L. possono essere fruita dal dipendente anche ad ore, oltre che a giorni?**

Ad avviso di questa Agenzia la formulazione della norma in questione non impedisce, astrattamente, la fruizione della relativa disciplina anche ad ore; tuttavia, si ritiene che ciò debba avvenire previa intesa con l'amministrazione e soprattutto ove nulla osti da parte della struttura sanitaria alla ripresa dell'attività lavorativa nella medesima giornata, in relazione alla specifica terapia.

**Per casi differenti da quelli previsti al comma 8 dell'art.50 del C.C.R.L., come deve essere considerato il dipendente che usufruisce di permessi orari per terapie che abbia già esaurito i periodi previsti dal comma 2 dell'art.47 del C.C.R.L.?**

Le assenze dal servizio per terapie per i casi differenti da quelli previsti dall'art. 50, comma 8, una volta superati i limiti di cui all'art.47, comma 2 devono necessariamente rientrare in altre tipologie di assenza disciplinate dal C.C.R.L., quali ad esempio i permessi brevi (art.48) e le assenze per malattia (art.50), sempre che le terapie non possano essere effettuate in orari diversi da quelli d'ufficio.

**In caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa, durante l'orario di servizio, l'eventuale parziale prestazione lavorativa effettuata dal dipendente che è stato costretto ad allontanarsi dalla sede di lavoro può essere considerata eccedenza e quindi fruita a titolo di riposo compensativo? E le ore della parziale prestazione lavorativa possono superare la metà del normale orario di servizio giornaliero? Con quali modalità l'eventuale riposo compensativo deve essere fruito?**

Il comma 11 dell'art.50 del CCRL, che disciplina il caso della malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio e per la quale il dipendente ha lasciato la sede di lavoro, non stabilisce dei limiti al numero delle ore lavorate nella giornata della parziale prestazione lavorativa.

Pertanto, laddove il certificato medico decorra da quella giornata e la stessa sia quindi considerata assenza per malattia, tutte le ore lavorate devono essere considerate eccedenza della prestazione di lavoro ordinario e di conseguenza possono essere fruita a titolo di riposo compensativo di pari entità, anche ove, eventualmente, l'ammontare di tali ore corrisponda all'intera giornata lavorativa.

Il riposo compensativo deve essere concesso previa relativa istanza del dipendente e le modalità di fruizione, in assenza di una specifica previsione contrattuale, attengono all'organizzazione interna dell'ufficio.

**La normativa sulle aspettative per infermità prevista dal precedente contratto, seppure non espressamente abrogata dall'attuale contratto collettivo è da considerare ancora vigente?**

La precedente normativa sulle aspettative per infermità, seppure non espressamente abrogata dal contratto collettivo, è da considerare superata dalla disciplina delle assenze per malattia introdotta dal vigente CCRL, basata sul principio della conservazione del posto per il periodo di tempo stabilito dal citato art.50. A questo riguardo si precisa che, proprio in relazione al carattere innovativo della normativa contrattuale, nel computo dei diciotto mesi non vanno compresi i periodi di assenza per motivi di salute e di aspettativa per infermità fruiti dal dipendente prima dell'entrata in vigore del CCRL.

Si precisa, ulteriormente, che le assenze per malattia devono essere riferite tutte all'art.50 del contratto collettivo, poiché i permessi retribuiti di cui all'art.47 riguardano altre assenze, tra le quali quelle per visite mediche specialistiche o esami clinici.

**Nei casi di terapie ordinarie non rientranti nei casi previsti dall'art. 50, comma 8 (terapie salvavita) a quale istituto contrattuale si può fare riferimento?**

Possono rientrare nei permessi retribuiti di cui all'art. 47 fino alla concorrenza del limite di cui al comma 2 dello stesso articolo; superato detto limite, le assenze per terapie non rientranti nei casi previsti dall'art.50, comma 8 dovranno essere giustificate facendo ricorso a permessi brevi (art. 48) o a ferie.

**I periodi nei quali i dipendenti sono dichiarati temporaneamente non idonei a qualsiasi proficuo lavoro vanno inclusi nel computo del periodo di conservazione del posto?**

Il comma 8 dell'art. 50 del CCRL stabilisce quali sono le assenze per malattia che devono essere escluse dal computo del periodo di comporta. Nulla è previsto riguardo ai periodi nei quali i dipendenti sono dichiarati temporaneamente non idonei a qualsiasi proficuo lavoro. In assenza di una espressa previsione contrattuale, si ritiene che i suddetti periodi non possano essere esclusi dal computo del periodo di conservazione del posto.

**Spetta l'indennità sostitutiva del preavviso quando è il dipendente stesso a chiedere l'accertamento delle proprie condizioni di salute ai sensi del comma 3 dell'art. 50?**

Il comma 4 dell'art. 50 del C.C.R.L. 2002-2005 prevede che l'Amministrazione può procedere a risolvere il rapporto di lavoro "corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso" in due casi: il primo ricorre quando sono stati "superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2" del medesimo articolo, il secondo quando "a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro". Il secondo caso indicato dalla citata norma contrattuale ricollega pertanto la corresponsione dell'indennità in questione all'accertamento delle condizioni di salute disposto ai sensi del comma 3 che può avvenire, secondo quanto previsto dal CCRL, anche su richiesta del dipendente; il ricorrere di tale circostanza non può costituire di per sé un motivo per escludere il riconoscimento del diritto all'indennità di che trattasi. Inoltre l'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche a coloro i quali è stata riconosciuta la pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12 della l. n. 335/1995, come è stato chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico con la nota n. 130869 del 21.11.2002 in cui è riportato anche l'indirizzo manifestato dal Consiglio di Stato circa la diversa finalità dell'indennità di preavviso e del trattamento pensionistico, destinati, rispettivamente, l'una a compensare l'interruzione traumatica del rapporto di lavoro, l'altro a consentire al lavoratore inabile di provvedere nel tempo al sostentamento proprio e della famiglia.